

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 27/09/2019

Esame del ricorso n. 0264409/2019 del 27/02/2019

proposto da [REDACTED] - [REDACTED]

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 27/09/2019

FATTO

.1 Parte ricorrente è cointestataria di n. 10 buoni fruttiferi postali appartenenti tutti alla serie P, rispetto ai quali lamenta l'errata stima da parte dell'intermediario del controvalore dei buoni, con particolare riguardo al periodo successivo al 20° anno, chiedendo la corresponsione dei maggiori interessi spettanti nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo intercorso tra il 21° e il 30° anno degli stessi.

.2 - L'intermediario eccepisce che:

- la disciplina dei buoni fruttiferi postali, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative;
- con riguardo a quelli dedotti in giudizio, la serie di emissione è quella Q/P, istituita con apposito decreto 13.06.1986, il quale ha stabilito nuovi tassi da corrispondere;
- risulta apposto, sul retro di ogni buono fruttifero postale, un timbro recante le nuove modalità di capitalizzazione applicabili fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto, cioè del 12% indicato nel timbro.

.3 - In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente precisa di non avere ancora provveduto all'incasso dei buoni fruttiferi postali in esame e che la contestazione oggetto del ricorso riguarda la mancata indicazione sui buoni dei tassi di interesse per il periodo dal 21° al 30° anno.

DIRITTO

Con riferimento alla controversia in oggetto deve rilevarsi che, mentre sul fronte dei titoli oggetto di contestazione risulta stampigliata l'indicazione della serie Q/P, sul retro degli stessi è apposto il timbro dei rendimenti corrispondenti alla serie sottoscritta e di cui al d.m. 13 giugno 1986, esclusivamente per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno. Con riguardo al periodo successivo (tra il 21° ed il 30° anno) si pone quindi un contrasto tra:

- a) l'indicazione riportata sul retro del titolo;
- b) l'indicazione derivante dal citato d.m., in base alla quale dal 21° al 30° anno verrebbe applicato un importo fisso bimestrale pari al frutto netto corrisposto nell'ultimo bimestre del ventesimo anno.

Il predetto contrasto si pone con riguardo ad un buono emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.m. più volte citato. Orbene, viene qui in rilievo il costante orientamento dell'Arbitro, secondo cui *"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". Per l'effetto, si deve [...] escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"* (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, [...] debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (cfr. Coll. Roma, dec. n. 8814/17). Tale posizione trova un preciso riscontro anche in una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 13979/2007).

Ciò rilevato, pronunciando su una fattispecie analoga a quella odierna, il Collegio ha ravvisato la negligenza dell'intermediario, che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali, in conformità alla novella normativa anche con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° e il 30° anno. In tale occasione, pertanto, il Collegio ha stabilito che il rimborso avvenga secondo i tassi originari riportati sul modulo (dec., n. 2382/2018).

Il Collegio ritiene di dare piena continuità ai predetti orientamenti, sì che accerta il diritto della parte ricorrente a ricevere l'importo determinato nella misura indicata sul retro dei titoli, per il periodo intercorso tra il 21° e il 30° anno di contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO